

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (DESTINAZIONE INCENTIVO *UNA TANTUM*)

Articolo 1.

Criteri e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in via transitoria, la procedura per l'attribuzione dell'incentivo economico *una tantum* ai Professori e Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi del Sannio, distinti per ruolo e per fascia, secondo criteri di merito accademico e scientifico, sulla base delle risorse disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314 (d'ora in poi denominato D.I. 314/2011) come previsto dall'art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (d'ora in poi denominata L. 240/2010).

2. Sono soggetti ammissibili alle procedure di attribuzione dell'incentivo *una tantum*, di cui al precedente comma, i professori e ricercatori a tempo indeterminato della Università degli Studi del Sannio che, nell'anno 2011, nell'anno 2012 e nell'anno 2013, avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, secondo quanto previsto dagli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le risorse finanziarie corrispondono a quelle assegnate alla Università degli Studi del Sannio, in attuazione dell'art. 29, comma 19, della L. 240/2010, per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 2011 ed in base allo schema di ripartizione tra gli atenei comunicato dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con nota del 15 maggio 2012; per l'anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale del 16 aprile 2012 ed in base allo schema di ripartizione tra gli atenei comunicato dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con nota del 14 gennaio 2014, come rettificata con nota del 30 gennaio 2014, per l'anno 2013, a valere sulle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'art. 11 del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2013 ed in base allo schema di ripartizione tra gli atenei comunicato dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con la suddetta nota del 14 gennaio 2014, come rettificata con nota del 30 gennaio 2014. Le risorse, per ciascuna annualità, sono ripartite tra i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori Universitari, in proporzione alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo e fascia, come previsto dall'art. 1, comma 4, del D.I. 314/2011.

4. In attuazione della citata normativa, l'incentivo è riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite del cinquanta per cento dei soggetti rispondenti ai criteri indicati nell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento e, per gli anni 2012 e il 2013, nel limite del sessanta per cento dei soggetti rispondenti ai criteri indicati nel seguente articolo 2, comma 1, attraverso la procedura di valutazione disciplinata dal seguente articolo 4, entro il limite delle risorse determinate in base al comma 3 del presente articolo.

Articolo 2.

Criteri e modalità di partecipazione

1. Gli elenchi provvisori dei soggetti ammissibili, per ciascuna annualità, distinti per fasce e ruolo, sono pubblicati nell'Albo on-line di Ateneo. Della pubblicazione, contestualmente, è data informazione a tutti i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato della Università degli Studi del Sannio, attraverso il sistema di posta elettronica. I soggetti esclusi dall'elenco, i quali ritengono, invece, di aver diritto a partecipare alla procedura, possono presentare reclamo motivato al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato l'elenco definitivo.

2. Il procedimento di selezione si attiva con l'emanazione di un Decreto Rettorale contenente l'avviso di selezione redatto sulla base del presente Regolamento, specificante i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di selezione, il numero di unità, per ciascun ruolo e fascia che possono

beneficiare dell'incentivo, le modalità di presentazione delle domande, i termini di scadenza, pari a 30 giorni, e la documentazione richiesta a corredo, a pena di esclusione.

3. I soggetti ammissibili alle procedure, i quali intendono concorrere per la attribuzione dell'incentivo *una tantum* devono presentare apposita domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'avviso di selezione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle attività didattiche, scientifiche e gestionali svolte, per l'anno 2011, nel periodo 1.1.2008-31.12.2010; per l'anno 2012, nel periodo 1.1.2009- 31.12.2011; per l'anno 2013 nel periodo 1.1.2010-31.12.2012. Detta relazione dovrà comprendere, rispettivamente, per ogni triennio di riferimento: l'elenco dei titoli scientifici e dei prodotti della ricerca, l'elenco delle attività didattiche svolte, l'elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ed ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione con l'indicazione di quelle retribuite e non retribuite. Si adotta per "prodotto della ricerca" la definizione contenuta nel Bando di partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010) emanato dall'ANVUR il 7 Novembre 2011.

Articolo 3.

Commissioni di valutazione

1. Per ciascuna annualità, la Commissione esaminatrice, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è costituita dai tre Direttori di Dipartimento in carica o loro delegati e da un pari numero di membri docenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Rettore con proprio decreto.

2. Non possono far parte della Commissione coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2.

3. Il Rettore potrà sostituire, in qualsiasi momento, i membri della Commissione dimissionari o in caso di sopravvenuta impossibilità di partecipazione ai lavori.

4. La Commissione dovrà concludere i lavori entro 45 giorni dalla nomina, salvo richiesta di proroga, debitamente motivata, in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla nomina.

Articolo 4.

Procedura di valutazione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione centrale procede, in via preliminare, alla verifica della documentazione presentata dai candidati ed a disporre, in caso di mancanza degli elementi richiesti a pena di esclusione, nonché nel caso in cui il candidato non sia incluso nell'elenco definitivo di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento, l'esclusione d'ufficio dalla procedura, con decreto rettorale motivato notificato all'interessato.

2. La Commissione procede quindi alla valutazione dei candidati secondo criteri di merito accademico e scientifico per il triennio di riferimento, separatamente per ruolo e fascia, al fine di selezionare i destinatari del beneficio.

3. La Commissione si attiene ai seguenti criteri generali:

a) la valutazione ha ad oggetto il complesso delle attività svolte dal candidato mediante l'attribuzione di eguale peso, da un canto, all'attività di ricerca nel suo complesso, dall'altro al complesso dell'attività didattica e gestionale;

b) per attività gestionali si intendono gli incarichi, elettivi e non, di direzione, coordinamento, gestione ed istruttori, di rilevanza generale per l'Ateneo (a titolo esemplificativo: cariche di Rettore, pro rettore, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Senato Accademico, membro del Nucleo di valutazione interna, membro di commissione o gruppo di lavoro) o per le strutture periferiche (a titolo esemplificativo: cariche di Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Direttore di Centro, Presidente di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato, membro di commissione o gruppo di lavoro). Potrà essere presa in considerazione anche la titolarità di incarichi di coordinamento e gestionali in ambito didattico e di ricerca, considerando, per questi ultimi, la tipologia dei progetti di ricerca coordinati, la rilevanza nazionale o internazionale, il trasferimento tecnologico ad essi collegato, nonché incarichi didattici e di coordinamento nell'ambito delle attività di orientamento ed in quelle di internazionalizzazione.

4. La valutazione dovrà essere svolta separatamente per ciascun ruolo/fascia, ed esitare nella compilazione di distinti elenchi, come specificati nel successivo comma 9. A tal fine la Commissione dovrà adottare strumenti che misurino la qualità della produzione scientifica, secondo parametri riconosciuti dalla comunità accademica di riferimento, e strumenti quantitativi per misurare l'impegno di carattere didattico e gestionale.

5. Prima di procedere alla valutazione prevista al comma precedente, la Commissione dovrà accertare, per ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti minimi di soglia, di seguito specificati:

- a) poter esporre almeno un prodotto della ricerca per il triennio di riferimento;
- b) per quanto riguarda i Professori Ordinari ed Associati, aver tenuto almeno un corso in ciascun anno accademico del triennio di riferimento.

6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti minimi, questi ultimi saranno rideterminati proporzionalmente in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento, dichiarate nella domanda di partecipazione e verificate dagli uffici preposti. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

7. Qualora, per ciascun ruolo o fascia, il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 5 fosse minore od uguale al 50%, per il 2011, ed al 60%, per il 2012 e 2013, dei soggetti ammissibili al beneficio, la procedura si intenderà conclusa, per quel ruolo o quella fascia, con la attribuzione del beneficio a tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.

8. La Commissione redigerà, sulla base dei criteri di cui al precedente comma e per ciascun candidato valutato, una relazione di valutazione sintetica che resterà agli atti della procedura.

9. Al termine della valutazione, la Commissione redigerà tre distinti elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 5 del presente articolo e tre distinti elenchi dei destinatari finali del beneficio, in numero contenuto entro e non oltre i limiti massimi specificati all'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 5.

Approvazione degli atti ed attribuzione finale dell'incentivo

1. Con decreto rettorale sono approvati gli atti della procedura di cui all'art. 4.
2. L'attribuzione dell'incentivo *una tantum* è disposta dal Rettore con decreto ai Professori e Ricercatori presenti in ciascun elenco dei destinatari finali del beneficio.

Articolo 6.

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 240/2010, nel Decreto Interministeriale 314/2011 e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

Articolo 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo.